

Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

CAPO I

Finalità e norme programmatiche

Art. 1

Per il conseguimento, nell' ambito della regione Friuli - Venezia Giulia, dell' obiettivo generale del completamento della ricostruzione delle zone terremotate e della ripresa economica, con particolare riguardo al rafforzamento della base produttiva, alla realizzazione del riequilibrio territoriale, alla difesa ed allo sviluppo dell' occupazione, in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, ed in particolare agli indirizzi programmatici della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale attua gli interventi straordinari disposti dalla presente legge mediante l' utilizzo dei fondi statali di cui alla legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché dei fondi regionali di cui al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1984-1986.

Art. 2

Ai fini dell' attuazione degli interventi della presente legge, l' Amministrazione regionale promuoverà specifici incontri di consultazione e di verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni degli imprenditori.

Specifici incontri di consultazione e di verifica saranno altresì promossi dall' Amministrazione regionale con le Amministrazioni provinciali in relazione agli effetti degli interventi sul territorio per lo sviluppo economico e sociale.

Agli interventi previsti dalla presente legge si applicano inoltre le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.